



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FERRARA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 2021

Misure a sostegno dei familiari di cittadini deceduti all'estero e istituzione della Giornata del ricordo

ONOREVOLI SENATORI. - La perdita di una persona cara è un evento doloroso che suscita emozioni profonde e provoca reazioni che possono toccare la sfera fisica, emotiva e mentale. La perdita per cause non naturali è qualcosa di ancora più doloroso e difficile da affrontare. Se il triste evento, inoltre, dovesse avvenire all'estero, le problematiche da affrontare sarebbero notevoli e, per molti, molto onerose.

L'intervento normativo proposto mira ad aiutare i familiari del defunto, in una situazione di particolare difficoltà, dando un sostegno economico sostanziale. Ovviamente sono richieste alcune condizioni per accedere a questi aiuti: che il cittadino deceduto o i beneficiari del contributo non abbiano riportato una condanna in via definitiva per alcuni delitti gravi.

Il contributo servirà a coprire le seguenti spese:

a) preparazione e traslazione in Italia della salma;

b) trasporto in Italia degli effetti personali del deceduto;

c) acquisto di un titolo di viaggio di andata e ritorno per il Paese estero in favore di una delle persone aventi titolo al contributo;

d) spese di pernottamento in loco in favore di una delle persone aventi titolo al contributo.

Si ricorda che, in base al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in caso di decesso all'estero di un cittadino italiano, sono diverse le problematiche da affrontare e risolvere:

a) trascrivere il decesso in Italia: per farlo sono necessari alcuni documenti fondamentali. Per primo, l'atto di morte emesso dall'ufficio di stato civile. Questo certificato deve essere tradotto in lingua italiana e legalizzato. In molti casi questo non è necessario: alcuni paesi come Austria, Francia, Belgio, Estonia, Bosnia, Erzegovina, Croazia, Bulgaria, Germania, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Macedonia, Turchia e molti altri, prevedono un modulo multilingue apposito per ovviare a questa difficoltà. Se il defunto non è iscritto allo schedario consolare, sarà inoltre necessario un documento che attesti la sua cittadinanza, come il passaporto italiano o un certificato di cittadinanza;

b) per il trasporto della salma sarà necessario un passaporto mortuario rilasciato dall'autorità consolare. Per ottenerlo occorre presentare il certificato di morte, l'autorizzazione del comune italiano nel quale si prevede la sepoltura della salma o la tumulazione delle ceneri, un certificato sanitario che attesti il rispetto delle norme igieniche di sicurezza e un certificato che attesti l'assenza di condizioni infettive di natura endemica per la prevenzione della diffusione delle epidemie. Infine sarà necessaria l'apposizione dei sigilli da parte del console, ma solo in caso di decesso in un Paese non firmatario della convenzione concernente il trasporto dei cadaveri, firmata a Berlino il 10 febbraio 1937;

c) inoltre, i documenti necessari per il rimpatrio della salma non sono l'unico aspetto difficile da gestire per le famiglie di coloro che muoiono al di fuori del territorio italiano. La traslazione di una salma, infatti, è un procedimento che impegna tempo e ri-

sorse economiche. Nella media, lo sforzo economico si quantifica in 3.500 euro circa, ma arriva a sfiorare anche i 5.000 euro. Fortunatamente banche e assicurazioni (con polizze precedentemente accese) offrono soluzioni accessibili, con polizze che coprono anche le spese di espatrio della salma. Un problema sollevato più volte dalle comunità di lavoratori italiani all'estero è la previsione di un contributo del Paese ospitante alle spese di rimpatrio delle salme: dal momento che la comunità estera partecipa alla produzione della ricchezza sociale e paga le tasse, in alcuni Paesi si è pensato di organizzare delle convenzioni speciali e dei fondi programmati appositamente dai consoli a questo scopo. Un altro contributo importante può essere dato dalle associazioni di italiani residenti all'estero, che si rivelano di grande utilità nell'aiutare le famiglie dei cittadini italiani in difficoltà quando si tratta di orientarsi in questo percorso particolarmente gravoso, soprattutto durante un momento delicato come quello del lutto. Un ruolo fondamentale in tutto questo viene giocato dalle agenzie funebri, specializzate nel risolvere i cavilli burocratici della traslazione delle salme e capaci di guidare i familiari verso una risoluzione in tempi ragionevolmente brevi e possibilmente risolvendo eventuali problemi.

Ricordiamo, inoltre, che sono ancora vive, nelle nostre memorie, le tristi vicende di nostri compatrioti morti in modo drammatico all'estero.

Come, ad esempio, la vicenda di Niccolò Ciatti, il ventiduenne scandiccese massacrato di botte il 12 agosto 2017 al St. Trop's di

Lloret de Mar in Spagna, e ucciso da un calcio. Fortissimo e assestato mentre il giovane era già privo di sensi, dopo aver ricevuto una raffica di colpi, sul pavimento di una pista da ballo. Talmente potente da causare a lui, ben piazzato e *boxeur*, secondo la prima ricostruzione dei sanitari dell'ospedale Trueta di Girona, un'emorragia cerebrale irreparabile. Una vacanza con gli amici, trasformata in un incubo senza ritorno, per lui e per la famiglia. Ricordo che il 18 gennaio, a Roma, inizierà il processo a carico del ceceno estradato in Italia, Rassoul Bissoultanov, accusato dell'omicidio.

E come non ricordare la morte della giovanissima Martina Rossi, giovane studentessa genovese morta il 3 agosto 2011 precipitando dal sesto piano di un albergo a Palma di Maiorca, dove era in vacanza con le amiche. Dopo 10 anni, i processi hanno stabilito che la ragazza non si è suicidata, ma è caduta dal balcone nel tentativo di sfuggire a una violenza sessuale. La condanna per i due uomini, accusati del tentativo di violenza, è ora definitiva.

Questi sono solo alcuni dei tantissimi tristi eventi che hanno coinvolto molti nostri connazionali all'estero e che hanno causato ai propri familiari, oltre al dolore immenso ed incolmabile, anche il dramma di dover affrontare problemi logistici ed economici, per riportare il loro caro in Patria e dargli una sepoltura degna.

Sembra, altresì, doveroso proporre una « Giornata del ricordo », il giorno 13 agosto, per commemorare le vittime italiane di violenza nel mondo, al fine anche di mantenere vivo il dibattito sul contrasto alla violenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Assistenza a familiari di cittadini
deceduti all'estero)*

1. Dopo l'articolo 26 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, è inserito il seguente:

« Art. 26-bis. – *(Assistenza a familiari di cittadini deceduti all'estero)* – 1. Il capo dell'ufficio consolare può concedere un contributo in favore delle persone di cui all'articolo 11, comma 2-bis, della legge 7 luglio 2016, n. 122, per fare fronte a spese conseguenti al decesso, avvenuto all'estero per cause non naturali, di cittadini che sono stati, anche in periodo anteriore al momento del decesso, residenti in Italia. Il beneficio non è concesso se il cittadino deceduto o i beneficiari del contributo hanno riportato una condanna in via definitiva per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis, o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ovvero una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati.

2. Il contributo di cui al comma 1, non eccedente l'importo complessivo di 8.000 euro per ciascun cittadino deceduto, è parametrato al 50 per cento dell'importo, non coperto da altre agevolazioni o forme di rimborso o di indennizzo anche di natura assicurativa, delle seguenti spese:

a) preparazione e traslazione in Italia della salma;

b) trasporto in Italia degli effetti personali del deceduto;

c) acquisto di un titolo di viaggio di andata e ritorno in classe economica o equiparata per il Paese estero in favore di una delle persone aventi titolo al contributo;

d) spese di pernottamento *in loco* in favore di una delle persone aventi titolo al contributo, nei limiti spettanti al personale non dirigenziale della pubblica amministrazione.

3. Il contributo è concesso in seguito a richiesta presentata all'ufficio consolare, anche con modalità telematiche. Nei limiti di cui al comma 2, il capo dell'ufficio consolare può disporre anticipazioni, previa acquisizione di promessa di restituzione, con le modalità e per gli effetti di cui all'articolo 24, comma 2.

4. Per l'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 3 milioni annui a decorrere dall'anno 2021. ».

Art. 2.

(Istituzione della Giornata del ricordo degli italiani vittime di violenza nel mondo e iniziative per la celebrazione)

1. La Repubblica riconosce il giorno 13 agosto quale Giornata del ricordo delle vittime italiane di violenza nel mondo, di seguito denominata «Giornata», al fine di commemorare i connazionali caduti all'estero e di mantenere vivo il dibattito sul contrasto alla violenza.

2. La Giornata non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

3. In occasione della Giornata, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento

con associazioni pubbliche e private, iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni, attività e altri incontri pubblici finalizzati alla sensibilizzazione contro ogni forma di violenza.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono mediante l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 della presente legge, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00